



**Comune di Ravenna**  
**Il Consiglio Comunale**

P.G. 41376/2024

Ravenna, 23 aprile 2024

**ORDINE DEL GIORNO**

**“CONTINUIAMO A TUTELARE LA SALUTE  
IN AMBITO DI EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE”**

**Premesso che**

Il 30 dicembre 2023 l'annuale legge per il mercato e la concorrenza, conosciuta come **DDL Concorrenza**, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale sancendo l'entrata in vigore del provvedimento a partire dal 31 dicembre 2023.

Il DDL Concorrenza prevede **l'innalzamento dei limiti elettromagnetici** con l'obiettivo di potenziare le reti mobili; l'Italia faceva ancora riferimento alla Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e al successivo DPCM dell'8 Luglio 2003, normative molto più stringenti in materia di limiti alle emissioni elettromagnetiche rispetto agli altri paesi europei.

Di seguito si riporta il testo integrale **dell'articolo 10 del DDL Concorrenza**, ovvero il punto cardine su cui si basa il futuro innalzamento dei limiti delle emissioni elettromagnetiche:

*Art. 10. (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)*

*1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.*

*2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m<sup>2</sup>, per quanto attiene alla densità di potenza D.*

*3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »; b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la*



## Comune di Ravenna

*raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».*

*4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

### Visto che

In buona sostanza, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa è previsto l'adeguamento dei parametri attualmente vigenti, quali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). Scaduto il termine temporale sopra indicato, qualora non fossero adottate specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità saranno fissati in via provvisoria e cautelativa come segue:

- intensità di campo elettrico E a un valore di 15 V/m
- intensità di campo magnetico H a un valore di 0,039 A/m
- densità di potenza D a un valore pari a 0,59 W/m<sup>2</sup>

### Considerato che

Gli interventi di modifica sui limiti del campo elettromagnetico sono, da sempre, un po' una patata bollente: professionisti sanitari e organizzazioni ambientaliste hanno spesso sconsigliato qualunque ritocco al rialzo del valore in V/m consentito per legge.

Quando si parla di "limiti del campo elettromagnetico", ci si riferisce ai livelli massimi di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche cui gli esseri umani possono essere esposti senza che si verifichino effetti negativi sulla salute. Gli enti di regolamentazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la *Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti* (ICNIRP) e le agenzie nazionali, stabiliscono linee guida e limiti di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche. Le prescrizioni sono frutto di ricerche scientifiche e studi sugli effetti dei campi elettromagnetici sull'organismo umano.

In Italia i limiti elettromagnetici - limite di esposizione al campo elettromagnetico nelle aree residenziali e pubbliche - erano stati fissati a 6 V/m (volt per metro) da una legge del 2001, e questi limiti erano effettivamente tra i più bassi in Europa dove i limiti consigliati, ai quali si sono adeguati praticamente tutti gli stati membri, è di 61V/m. Raccomandazione del Consiglio Europeo numero 519 del 1999). Si ricorda che il valore europeo al quale tutti si sono adeguati, 61 V/m, arriva da una ricerca dell'ICNIRP (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*), Ong indipendente che si occupa di studiare gli effetti dannosi delle radiazioni non ionizzanti sull'uomo, riconosciuta anche dall'Organizzazione mondiale della sanità.



## Comune di Ravenna

Limiti così bassi creavano in Italia un problema di competitività a livello europeo. Gli operatori del settore lamentavano da tempo che la soglia limite dei 6 V/m imponeva, in Italia, la necessità di installare un **maggior numero di antenne** con un ulteriore aggravio di costi, un impatto ambientale superiore e una minore competitività rispetto agli altri soggetti europei. Del resto, l'esposizione più elevata al campo elettromagnetico non è provocata dall'antenna della telefonia mobile quanto dall'**utilizzo "smodato" dello smartphone** o di altre apparecchiature a strettissima vicinanza dalla fonte emissiva.

### Riconosciuto che

Non va tuttavia dimenticata la questione salute.

Occorre tenere conto che Lega Ambiente ha già espresso la sua opinione contraria e che è netto il giudizio dell'Isde, l'Associazione medici per l'ambiente, che chiede a gran voce al governo di fare un passo indietro, in nome della sicurezza e della tutela dei cittadini.

Inoltre **Fiorenzo Marinelli, ricercatore in biologia molecolare del Cnr di Bologna e membro della Commissione internazionale per la sicurezza elettromagnetica (Icems)**, chiede la classificazione delle radiofrequenze come probabile cancerogeno.

Il team di ricerca dell'Istituto Ramazzini - **Istituto Ramazzini** è una cooperativa sociale onlus fondata nel 1987 dal professor Cesare Maltoni, pioniere e luminaire dell'oncologia e impegnata nella ricerca e nella prevenzione del cancro – ha reso noti i risultati della ricerca, la più grande mai realizzata su radiazioni a radiofrequenza (RFR), intitolata "Resoconto dei risultati finali riguardanti i **tumori del cervello e del cuore** in ratti Sprague-Dawley esposti dalla vita prenatale alla morte spontanea a campi elettromagnetici a radiofrequenza, equivalenti alle emissioni ambientali di un ripetitore da 1.8 GHz". Lo studio è stato condotto su 2.448 ratti, che sono stati esposti a radiazioni GSM da 1.8 GHz (quelle delle antenne della telefonia mobile) per 19 ore al giorno, dalla vita prenatale (cioè durante la gravidanza delle loro madri) fino alla morte spontanea (tre anni circa). I ricercatori dell'Istituto Ramazzini in sostanza hanno riscontrato aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi italiani hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: l'iperplasia delle cellule di Schwann sia nei ratti maschi che femmine e gliomi maligni (tumori del cervello) nei ratti femmine alla dose più elevata.

Non c'è ancora, dunque, un quadro unitario e certo sugli effetti del cosiddetto "elettrosmog".

### Si impegna Sindaco e Giunta

- ad attivarsi, per quanto di competenza, per limitare pertanto l'applicazione locale del DDL Concorrenza in ambito di emissioni elettromagnetiche
- a considerare come la questione salute non sia da sottovalutare e, al momento, occorra attestarsi su posizioni di difesa del principio di precauzione.

Daniele Perini      Capogruppo consiliare "Lista de Pascale Sindaco"

Giancarlo Schiano      Capogruppo consiliare "M5S"

*Approvato a maggioranza dei votanti nella seduta consiliare del 23.04.2024*

Piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna | 0544 482963 | [presconsiglio@comune.ra.it](mailto:presconsiglio@comune.ra.it)

